

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-791 del 18/02/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta FINESSI SCAVI DI FINESSI MARCO & C. sas con sede legale ed impianto in comune di Codigoro (FE) - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di materie prime.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-737 del 14/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 14444/2018/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta **Finessi Scavi di Finessi Marco & C. sas** con sede legale in comune di Codigoro, via Pomposa Nord n. 5/A ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), via S. Pertini 1/D - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di materie prime di natura inerte.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda al SUAP in data 5/04/2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Codigoro ed assunta al PGFE/2018/4849 del 26/04/2018, dalla ditta Finessi Scavi di Finessi Marco & C. sas, nella persona di Marco Finessi in qualità di legale rappresentante, con sede legale in comune di Codigoro (FE), via Pomposa Nord n. 1/D, ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), via S. Pertini 1/D, loc. Pontemaodino, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di deposito/stoccaggio di materie prime, costituite da materiale riciclato, sabbia, ghiaia e materiali edili;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta in oggetto per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nel corpo idrico superficiale denominato *Condotto Olmi*;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la DGR 1315 del 2/08/2018, di rinnovo delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 co 9 della L.R. 13/2015, per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1 co. 85 lett. a) della Legge 56/2014;

- Visti

il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impatto acustico, resa ai sensi dell'art. 8 co 5 delle L. 447/95, presentata dalla ditta al SUAP del Comune di Codigoro in data 27/08/2018 e assunta al Prot. del Comune con il n. 16320;

- Vista la presa d'atto del Comune di Codigoro in merito alla dichiarazione di cui sopra, assunta al PGFE/2018/10078 del 28/08/2018, che riporta alcune prescrizioni;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae riguardante lo scarico delle acque di prima pioggia, PGFE/2018/5630 del 11/05/2018;
- Visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 6729 del 4/05/2018, assunto al PGFE/2018/5340 del 7/05/2018;
- Visto il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis predisposto dal SUAP del Comune di Codigoro, trasmesso ad Arpae Sac per conoscenza, assunto al PGFE/2018/11044 del 19/09/2018;
- Viste le memorie al preavviso di diniego di cui sopra, presentate dalla società al SUAP e trasmesse ad Arpae dal SUAP, assunte al PG/2019/2295 del 8/01/2019, con le quali la ditta risponde ai motivi ostativi all'approvazione dell'istanza esplicitati nel preavviso di diniego e trasmette la planimetria corretta in quanto quella inviata in precedenza non riportava la presenza di una vasca di prima pioggia, esistente;
- Preso atto che il sistema utilizzato per il trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali, costituito da una vasca di prima pioggia, rientra nelle casistiche dell'art. 8 della DGR 286/2005 e dell'art. 39 co 3 CASO 1, trattandosi unicamente di deposito di materie prime stoccate in area esterna, non soggette a dilavamento di sostanze pericolose;
- Vista l'Ordinanza sindacale emessa dal Comune di Codigoro n. 76 del 5/06/2018, con la quale si impartisce alla ditta di procedere al ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto, in particolare di rimuovere un cumulo di rifiuti inerti presenti nel piazzale dell'impianto, mediante campagna mobile ai sensi dell'art. 208 co 15 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- Vista inoltre la nota di questo Servizio PGFE/2018/5497 del 10/05/2018, nella quale si indicava alla ditta la copertura del cumulo di inerti presenti nel piazzale per evitare il dilavamento dello stesso;

- Preso atto che nelle memorie presentate della ditta a seguito del preavviso di diniego sopra citato, la stessa chiede di poter evitare la copertura del cumulo, trasmettendo altresì test di cessione effettuati nel 2008, su campioni di materiale non ben identificato;
- Considerato che la richiesta di cui sopra non possa essere accolta in quanto le analisi effettuate non sono riconducibili al cumulo esistente, e comunque sono molto datate;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia, trattandosi di attività di deposito di materie prime;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;

- con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- la Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Codigoro alla Ditta Finessi Scavi di Finessi Marco & C. sas, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Codigoro (FE), via Pomposa Nord n. 5/A ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), località Pondemaodino, via S. Pertini n. 1/D, CF01549690384 per l'esercizio dell'attività di stoccaggio/deposito di materie prime, riciclato, sabbia, ghiaia e materiali edili.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI (Condotta Olmi)

1. Lo scarico autorizzato in corpo idrico superficiale denominato Condotta Olmi, è quello contrassegnato con la lettera "S1" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
3. Il volume utile della vasca di prima pioggia deve avere la capacità di almeno 20 mc;
4. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 "Colonna acque superficiali" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, idrocarburi totali, tensioattivi*;
5. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 4 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
6. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

8. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
9. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
11. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.
12. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
13. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
14. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

15. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Ulteriori Prescrizioni:

1. Il cumulo di rifiuti oggetto dell'ordinanza Sindacale n. 76 del 5/06/2018 deve essere coperto in modo adeguato, onde evitarne il dilavamento.

B) RUMORE

1. La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia acustica per le classi di interesse;
2. Le opere, gli interventi, e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata allegata all'istanza di AUA;
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a verifica di conformità alla normativa acustica;
4. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
5. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Codigoro.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.